CAMERA DEI DEPUTATI N. 590

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI

Presentata il 20 settembre 1979

Riforma della polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riflessione politica che ha caratterizzato, in ogni sede, il dibattito sul progetto di riforma dell'ordinamento di pubblica sicurezza nel nostro paese ed, in particolare, il lungo processo di maturazione democratica che ha visto impegnate le nostre forze di polizia, si è sempre svolto all'interno di due precise coordinate.

Si tratta dei due nodi centrali: quello della smilitarizzazione del Corpo di pubblica sicurezza e della sua sindacalizzazione.

Nonostante, infatti, le difficoltà, gli ostacoli frapposti e, spesso, gli atteggiamenti retrivi di forze e personalità politiche, è ormai divenuta senso comune la consapevolezza che si può rompere la separatezza fra corpi di polizia e società civile solo quando gli uni divengono diretta emanazione democratica dell'altra.

Abbiamo quindi bisogno di istituire un corpo democratico, in grado di garantire, al proprio interno prima di tutto, il libero sviluppo di una dialettica democratica fuori da ogni condizionamento politico, per essere, quindi, in condizione di combattere ogni prevaricazione antidemocratica intentata verso la società, laddove il punto di riferimento diventa non la volontà del potente o « l'adeguamento » alle sollecitazioni politiche, ma la norma di legge così come è venuta configurandosi in forza della dialettica sociale, politica, del Paese e sia pure anche come elemento transitorio rispetto al processo fondativo.

È questo, d'altronde, il servizio precipuo che i lavoratori della polizia devono svolgere verso la collettività, ed è proprio partendo da questo presupposto che il legislatore deve garantire ad essi il pieno godimento dei diritti costituzionali.

Non è necessario, né opportuno in questa sede, che noi ci si addentri in una attenta analisi delle vicende che precedono la presa di coscienza di queste necessità e, tanto meno, della ferma e leale battaglia sostenuta a più riprese dagli interessati per sollecitare il Parlamento ad un intervento legislativo.

Basti, qui, rammentare che l'Italia, pur disponendo di un ingente apparato di polizia, per numero di uomini e per i mezzi a disposizione, non dispone di altrettanta efficienza. Più volte tale apparato ha clamorosamente mancato compiti che gli sono propri e non certo per responsabilità dei lavoratori di pubblica sicurezza. Per cui, spesso è solo l'esistenza di più corpi di polizia che ha consentito di parlare di un apparato potente, la cui azione però è rimasta inefficace.

Sono già lontani nel tempo gli anni in cui alcuni partiti si sono posti l'obiettivo di ridurre ad uno solo tale apparato. Questo rimane, oggi, per noi l'obiettivo primario di una autentica riforma di polizia.

Tuttavia siamo persuasi che proporre oggi tale obiettivo, proprio perché esso non è assunto con convinzione pari alla nostra dalle altre forze politiche, diviene cosa impraticabile, dato che il confronto che si aprirebbe potrebbe portare ad un rinvio dell'attuale abbozzo di riforma, impedendo così che importanti e legittime aspirazioni dei lavoratori di pubblica sicurezza possano trovare soddisfazione adeguata.

Non rinunciamo, quindi, a sostenere questo obiettivo anche se oggi avvertiamo la necessità di rapportarci realisticamente agli orizzonti di riforma definiti da schieramenti ben più vasti del nostro.

Il dibattito politico che si è articolato sui modi ed i mezzi con cui far fronte alla recrudescenza del terrorismo ed alla espansione della delinquenza comune, ha spesso messo in luce risposte contraddittorie, sul cui terreno sono anche stati coltivati proposte reazionarie e tentativi di far arretrare la coscienza civile e democratica del paese.

Più volte, a tale riguardo, abbiamo ribadito la nostra profonda convinzione che il manifestarsi del fenomeno terrorista rimanda a scelte politiche sbagliate nel governo dello sviluppo della società e che oggi la battaglia antiterrorista si conduce e si può vincere solo allargando gli spazi di democrazia e di partecipazione alle decisioni politiche, e non con leggi speciali ed apparati segreti.

Ecco che anche da questo versante acquista vigore e forza la concezione di un corpo di pubblica sicurezza democraticamente istituito ed organizzato in piena trasparenza, la cui efficacia solo può essere garantita dall'essere partecipe dei problemi del paese e della dialettica politica della società.

Non si può quindi rinunciare ad un apparato di polizia così inteso e si avvalora, proprio alla luce delle più urgenti necessità di una vera politica di ordine pubblico, l'ipotesi di coordinamento e di ristrutturazione delle forze di pubblica sicurezza ispirata a criteri unitari. Sulla base pertanto di queste ed altre considerazioni, noi abbiamo sottolineato la necessità di varare al più presto la riforma e a tale compito noi intendiamo attivamente partecipare con la nostra proposta di legge.

Data la necessità di far presto, noi rinunciamo a presentare una proposta totalmente innovativa rispetto a quanto si è precedentemente discusso in sede di Commissione, ed ancoriamo questo nostro progetto alle linee di fondo e alle scelte che già sono state definite. Ce ne distinguiamo, tuttavia, in due punti di primaria importanza per noi: l'uno riguarda i modi con cui mantenere il controllo parlamentare sulla attività di decretazione del Governo; l'altro inerisce al diritto di sciopero per i lavoratori di pubblica sicurezza.

Sul primo punto siamo dell'avviso che il rinvio della piena attuazione della legge, alla potestà del Ministro e del Governo di procedere con lo strumento della decretazione, comporti, per la rilevanza dei problemi che attraverso questo strumento vengono rinviati per delega al Governo, un permanente intervento del Parlamento e nel caso specifico, delle Commissioni competenti in materia.

Per quanto riguarda invece il diritto di sciopero, la cui concessione, in Commissione, si è deciso di escludere per legge, noi ribadiamo le ragioni che sono sottese al godimento di tale diritto.

Data la peculiarità del servizio è certo necessaria qualche limitazione per ragioni

di pubblica utilità, ma ognuno è in grado di vedere, però, che in assenza di un precedente intervento di regolamentazione della materia, l'introduzione secca di una misura legislativa di divieto risulti oggi quanto mai pericolosa.

Una misura di questo tipo, cioè una regolamentazione per legge del diritto di sciopero, diviene infatti dirompente, rispetto al dibattito, ormai annoso, sull'interpretazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, dibattito che vede oggi impegnate le forze politiche e sindacali, ma che non ha ancora trovato soluzioni comunemente accettate. Mantenere tale misura darebbe quindi luogo ad un precedente lesivo del libero sviluppo della dialettica democratica, di cui il legislatore non è certo l'unico interprete. È comunque indispensabile che prima di giungere ad una conclusione definitiva il Parlamento ritorni sui suoi precedenti orientamenti riprendendo in esame il problema e questo unitamente all'istituto della mobilitazione coatta del lavoratore in sciopero quando siano accertate rilevanti esigenze di pubblica utilità.

Un altro problema ci pare largamente irrisolto e riguarda i poteri che spettano ai prefetti e contestualmente ai questori a proposito della direzione a livello locale delle forze di polizia. È materia che a nostro giudizio può e deve essere ampiamente rivista e a favore del questore.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CORPO DI POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CAPO I.

ISTITUZIONE E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA.

ART. 1.

(Istituzione del Corpo).

È istituito il Corpo della polizia dello Stato, che assume la denominazione di Corpo di polizia della Repubblica italiana. È un corpo civile, armato, ad ordinamento speciale e fa parte della forza pubblica. Il Corpo è inquadrato nel Ministero dell'interno alle dipendenze del Ministro.

ART. 2.

(Compiti istituzionali).

Il Corpo di polizia tutela l'ordine pubblico nell'ambito della Costituzione, garantisce l'esercizio delle libertà dei cittadini: vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; esercita funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati: presta soccorso in caso di pubbliche calamità.

A tali fini il Corpo esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.

ART. 3.

(Personale del Corpo di polizia).

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Il personale dei corpi di cui al comma precedente, quello del ruolo della carriera direttiva di pubblica sicurezza, quello del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e quello del ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entrano a far parte del Corpo di polizia secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento previste dalla presente legge e dai decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 18.

Al personale del Corpo di polizia, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 4.

(*Funzioni e servizi*).

Le funzioni e i servizi svolti dalla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli Uffici da essa dipendenti e dai disciolti Corpi sono esercitati dalla Direzione del Corpo di polizia, e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo Capo II.

ART. 5.

(*Bandiere e decorazioni*).

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono attribuite al Corpo di polizia.

ART. 6.

(*Dotazioni*).

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui al primo comma dell'articolo 3 sono trasferiti al Corpo di polizia.

ART. 7.

(*Accordi e convenzioni con le forze armate*).

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con Enti e con le forze armate vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano alla polizia di Stato, Corpo di polizia.

ART. 8.

(*Armamento*).

L'armamento in dotazione al Corpo di polizia e agli appartenenti al Corpo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, anche in difformità alle norme ordinarie in materia di armi, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

ART. 9.

(*Attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo di polizia. Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*).

È attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di agente e assistente.

È attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di ispettore, commissario e dirigente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, gli appartenenti alla funzione di base di agente hanno la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Tutti i restanti appartenenti al ruolo di polizia, ad eccezione dei primi dirigenti con funzioni di Vicequestori vicari, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali, hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.

Il Corpo di polizia provvede all'istituzione e all'organizzazione, ai vari livelli, dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno in attuazione delle funzioni di coordinamento allo stesso attribuite dal titolo II della presente legge.

Il Corpo di polizia provvede a destinare i contingenti di personale specializzato di sua spettanza per la formazione delle sezioni di polizia giudiziaria poste alle dipendenze della magistratura.

Per le attribuzioni di polizia giudiziaria il personale del Corpo di polizia è tenuto ad eseguire le direttive e gli ordini della competente autorità giudiziaria e ad essa risponde

CAPO II.

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORPO.

ART. 10.

(*Ordinamento del Corpo*).

Il Corpo di polizia è ordinato come segue:

a) direzione generale, articolata in settori operativi e in servizi amministrativi, secondo l'ordinamento di cui al successivo articolo;

b) questure, dirette dal questore, istituite in ogni capoluogo di provincia con compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, amministrativi e ausiliari nell'ambito della provincia. Con decreto del Ministro dell'interno ne sono stabiliti l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi;

c) commissariati di polizia, istituiti alle dipendenze della questura nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove effettive esigenze lo richiedano, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il questore o su proposta del medesimo, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Il questore, previa autorizzazione del capo del Corpo di polizia, istituisce posti di polizia distaccati di cui stabilisce l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi, con compiti di istituto a livello locale.

Il Questore può istituire posti mobili di polizia per esigenze di emergenza o di carattere temporaneo.

I Commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione alla densità della popolazione e agli indici di criminalità e debbono inoltre essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

ART. 11.

(*Direzione generale del Corpo*).

La Direzione generale del Corpo di polizia si articola in settori operativi, per la direzione delle attività istituzionali del Corpo, in servizi amministrativi per la amministrazione del personale e la gestione patrimoniale e contabile, in servizi ausiliari, per l'organizzazione dei servizi tecnici, per la ricerca e per l'addestramento del personale.

I settori operativi comprendono uffici di direzione delle attività di polizia criminale, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa e delle specialità del Corpo.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione del numero e delle competenze degli uffici centrali e delle divisioni sulla base dei principi sopra enunciati e secondo criteri di rigorose funzionalità.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e la competenza degli uffici centrali e delle divisioni in cui è articolata la Direzione generale del Corpo sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

ART. 12.

(*Coordinamento regionale e interregionale*).

Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale e interregionale.

ART. 13.

(*Organi preposti alla direzione del Corpo - Consiglio di amministrazione*).

Alla Direzione generale è preposto il Capo del Corpo di polizia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Egli può essere scelto anche tra gli appartenenti al Corpo aventi qualifica non inferiore a dirigente generale, ed è alle dirette dipendenze del Ministro.

Il Ministro dell'interno nomina tra i dirigenti generali appartenenti al Corpo, i vice capi del Corpo, di cui uno per lo esercizio delle funzioni vicarie.

L'amministrazione del corpo è affidata al Consiglio di Amministrazione del Corpo di polizia.

Il Consiglio è composto dal Ministro dell'interno che lo presiede o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, dal Capo e dai vice Capo del Corpo di polizia, da cinque dirigenti di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da tre con incarico di Questore, da dieci rappresentanti eletti dal personale.

ART. 14.

(*Organizzazione dei supporti tecnici*).

Per le esigenze operative delle questure e degli altri uffici del Corpo possono essere istituiti con decreto del Ministro

dell'interno servizi centrali, interregionali, o regionali per la gestione diretta dei supporti strumentali, quali i gabinetti di polizia scientifica, i reparti di volo, i magazzini regionali; i servizi di telecomunicazione, meccanografici e di gestione contabile del personale e dei mezzi che non trovino funzionale dislocazione a livello provinciale.

ART. 15.

(*Reparti mobili*).

Il Corpo ha reparti organici di carattere mobile per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I reparti mobili possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della presente legge, nei reparti mobili in servizio di ordine pubblico è impiegato personale maschile.

ART. 16.

(*Specialità del Corpo*).

Per le funzioni di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale il Corpo è organizzato in specialità, che dipendono direttamente dalla Direzione generale del Corpo e sono articolate in uffici interregionali, regionali o compartimentali di coordinamento operativo e di gestione amministrativa.

Le specialità, in caso di emergenza, debbono concorrere, su richiesta del Questore, previa comunicazione alla Direzione generale del Corpo, alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

I dirigenti dei reparti mantengono regolari contatti con il Questore ai fini del coordinamento dei servizi nell'ambito della provincia.

CAPO III.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

ART. 17.

(Personale del Corpo).

Il Corpo esplica i servizi di istituto con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni di funzioni, di trattamento economico e normativo, di progressione di carriera.

I requisiti psicofisici di cui debbono essere in possesso gli appartenenti al Corpo sono stabiliti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

ART. 18.

(Ordinamento del personale).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) Istituzione di un ruolo per il personale che esplica funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente alle funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali; di un ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio deve essere iscritto in appositi albi; di un ruolo per il personale tecnico-operaio;

2) Suddivisione dei ruoli in funzioni di base, ciascuna delle quali va articolata

in più qualifiche in relazione ad attribuzioni e mansioni proprie di ciascuna. In particolare il ruolo di polizia va suddiviso nelle funzioni di base di agente, assistente, ispettore, commissario, dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) al personale appartenente alla funzione di base di agente sono attribuite le mansioni esecutive con il margine di discrezionalità inerente alla qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

b) al personale appartenente alla funzione di base di assistente sono attribuite mansioni esecutive nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera *a*) con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

c) al personale appartenente alla funzione di base di ispettore, competono specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonché di comando di medie unità operative, cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde;

d) il personale appartenente alla funzione di base di commissario svolge funzioni di direzione dei servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

e) il personale appartenente alla funzione di base di dirigente svolge le funzioni attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale e il ruolo tecnico-scientifico vanno suddivisi in specializzazioni e si articolano in funzioni di base e qualifiche. In particolare, il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale si articola in due funzioni di

base: una per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesto il titolo di studio del diploma di scuola o istituto medio-superiore; l'altra per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesta la laurea. Il ruolo tecnico-scientifico si articola nelle funzioni di base e nelle qualifiche da determinare in relazione alle mansioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti. I ruoli del personale amministrativo e del personale tecnico-operaio vanno suddivisi nelle qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli delle altre amministrazioni statali;

3) Determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche in modo che esse siano adeguate ai compiti da svolgere e tali da assicurare il massimo di efficienza e funzionalità del Corpo;

4) Previsione delle modalità di proposizione ai vari uffici ed incarichi e delle modalità di avanzamento nelle qualifiche delle singole funzioni di base, in modo che si realizzi la selezione a favore dei più capaci e meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, nel rispetto dei più rigorosi criteri di obiettività;

5) Previsione che l'accesso alla funzione di base di dirigente avvenga mediante concorso interno al quale siano ammessi gli appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano almeno cinque anni di anzianità nella qualifica stessa e dimostrino specifiche attitudini e capacità per la funzione. L'accertamento di tali attitudini e capacità avviene mediante appositi corsi di formazione abilitanti alla partecipazione al concorso;

6) Previsione che l'accesso alla funzione di base di assistente avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti alle funzioni di base di agente che abbiano almeno cinque anni di servizio e che superino un corso di formazione per la funzione di assistente;

7) Disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante il co-

mando presso altre amministrazioni, la aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi, i congedi, secondo modalità che tengano conto della necessità di adeguare, tali aspetti del rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo, alle particolari esigenze dei servizi di polizia, del differente stato giuridico in precedenza posseduto dagli appartenenti al Corpo e che in ogni caso rispettino il criterio di massima che gli appartenenti al Corpo non possono conseguire trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

8) Determinazione dei criteri di subordinazione gerarchica tra appartenenti a ruoli diversi.

9) Previsione dei criteri e delle modalità per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di ruoli diversi;

10) Previsione dell'inquadramento del personale nei nuovi ruoli con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il passaggio, eventualmente anche graduale, dal vecchio al nuovo ordinamento, con garanzia della piena valutazione del servizio prestato e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

11) Attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo tecnico-scientifico e al ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale in relazione alle funzioni esercitate;

12) Previsione, nel rispetto delle posizioni dei diritti acquisiti, del limite di età e di servizio, pur con il raggiungimento del massimo trattamento di quiescenza, in relazione alle esigenze ed alle condizioni di servizio inerenti a determinate funzioni di base; previsione dei limiti di congedamento anticipato o di passaggio in altri ruoli del corpo di polizia in relazione a particolari infermità contratte in servizio;

13) Previsione che il personale salariato, comunque assunto, nominato e retribuito, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga prestazioni lavorative ad orario pieno relative ai servizi di mensa e di pulizia presso le caserme del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove sia in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione nei ruoli degli operai delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione del limite massimo di età, venga inquadrato nel ruolo per il personale tecnico-operaio.

ART. 19

L'inquadramento dei singoli nei nuovi ruoli e qualifiche, deve avvenire previo parere di apposita commissione composta in modo paritario da rappresentanti della amministrazione e dei sindacati.

ART. 20.

(*Trattamento economico*).

Il trattamento economico di attività degli appartenenti al corpo di polizia è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale appartenente al Corpo di polizia deve rispondere ai seguenti criteri:

a) la retribuzione iniziale di ogni funzione di base e delle qualifiche in cui essa si articola deve essere determinata tenuto conto delle mansioni attribuite, dei contenuti di professionalità richiesti e del rischio connesso al servizio;

b) la retribuzione iniziale del personale appartenente al ruolo amministrativo e al ruolo tecnico-operaio deve essere determinata in misura identica a quella dei corrispondenti ruoli delle altre amministrazioni dello Stato;

c) la retribuzione iniziale del personale che esplica mansioni di carattere professionale deve essere determinata avendo riguardo alle retribuzioni corrisposte nella pubblica amministrazione ai dipendenti di corrispondente ruolo;

d) nell'ambito di ciascuna qualifica vanno previste una o più classi di stipendio e scatti di anzianità da raggiungere in base all'anzianità effettiva di servizio;

e) le indennità per i servizi fuori sede e per le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio vanno determinate in misura corrispondente a quelle previste per il personale civile dello Stato;

f) indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia fruito di ricostruzione di carriera, che prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia debba cessare dal servizio per raggiunti limiti di età, per malattia o per decesso, sarà esteso, qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, lo stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico che sarà attribuito al personale in servizio attivo avente lo stesso grado.

ART. 21.

(*Obblighi di leva*).

Il servizio prestato per non meno di 12 mesi nel Corpo, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV.

AMMISSIONE AL CORPO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 22.

(*Istruzione e formazione professionale*).

Gli istituti di istruzione per la formazione professionale del Corpo di polizia sono i seguenti:

a) scuole di base per agenti di polizia;

b) istituto per ispettori di polizia;

c) istituto superiore per funzionari di polizia;

d) scuole di specializzazione.

Alla specializzazione, all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale del Corpo si provvede anche mediante appositi corsi presso gli istituti di cui al comma precedente o collegati con gli stessi in sedi diverse.

Le scuole di base per agenti sono adeguatamente decentrate al fine di consentire il più ampio reclutamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino; all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dello ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche, rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 31 per l'istituto superiore per funzionari di polizia, la nomina degli insegnanti per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori avviene con decreto del Ministro dell'interno seguendo la graduatoria dei docenti che, avendone fatto richiesta, so-

no iscritti in appositi elenchi formati, per ogni materia, dal provveditore agli studi della provincia ove hanno sede gli istituti, scuole o corsi di cui ai primi due commi, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato, che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal rettore dell'università, dal presidente del tribunale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o scuola di polizia, dal direttore degli istituti o scuole stesse e da un funzionario di polizia nominato dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, sentito il direttore dell'istituto o scuola presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività.

Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza.

Fuori dei casi di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la scuola superiore della Pubblica Amministrazione.

Nel regolamento degli istituti e scuole di cui ai primi due commi sono previsti il collegio dei docenti e appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi.

Sono poste a carico del bilancio del corpo di polizia le spese per la distribuzione gratuita ai frequentatori dei corsi di istruzione e formazione professionale, dei libri di testo e sinossi.

Agli appartenenti del corpo di polizia, sono periodicamente distribuiti bollettini o pubblicazioni aventi come scopo l'aggiornamento professionale, successivamente alla frequenza dei corsi di istruzione o specializzazione.

ART. 23.

(*Nomina ad allievo agente di polizia*).

L'accesso alla funzione di base di agente di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica e psichica;

d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo o equivalente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Le norme che vietano l'ammissione al concorso ai cittadini coniugati sono abrogate.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno ed emanato dal Presidente della Repubblica, sono stabilite le modalità dei concorsi, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica e del livello culturale dei candidati. I concorsi sono banditi con decreto del Ministro per l'interno.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in predeterminate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione predeterminata.

I concorsi possono essere anche preordinati alla copertura dei contingenti di

una singola specialità del corpo. In tal caso i candidati che risultino non idonei a detta specialità sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare al primo corso per altro servizio o specialità, per i quali siano risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

ART. 24.

I criteri per stabilire l'idoneità fisica e psichica sono desunti dalle norme stabilite per il servizio militare di leva, gli accertamenti relativi sono svolti dai sanitari del Corpo di polizia.

ART. 25.

(*Corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole di base per agenti un corso della durata di 12 mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma della idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità

al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia.

ART. 26.

(*Dimissioni dai corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non abbiano superato il primo ciclo;

b) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

c) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 60 giorni anche non consecutivi o di 90 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il candidato è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua guarigione.

Le allieve e le dirigenti in prova la cui assenza oltre i 60 giorni sia stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

La dimissione e l'espulsione dal corso sono adottati dal capo del Corpo di polizia su proposta del direttore della scuola con provvedimento definitivo.

ART. 27.

(*Addestramento e corsi di specializzazione per agenti*).

Gli agenti di polizia compiono un periodo di addestramento pratico della durata di sei mesi presso i reparti e i

servizi del Corpo cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 25.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal dirigente del reparto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti che frequentano i corsi di specializzazione non possono essere impiegati in attività diverse da quelle della specialità o del servizio cui debbono essere destinati, se non per motivi di eccezionale gravità e su disposizione del capo del Corpo. Ove ciò comporti la interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai 30 giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

ART. 28.

(*Nomina ad allievo ispettore di polizia*).

L'accesso alla funzione di base di ispettore avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica e psichica;

d) titolo di studio di scuola media superiore;

e) buona condotta.

Gli appartenenti alla funzione di base di agente o di assistente possono partecipare al concorso senza limiti di età, purché in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo costituisce titolo di preferenza fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del limite di età e del titolo di studio, gli assistenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio, non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità e specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposito corso abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato il 25 per cento dei posti messi a concorso.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze armate o destituito da pubblici uffici; chi ha riportato condanna o pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misura di prevenzione.

Relativamente ai concorsi si applica quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 23.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

ART. 29.

(Corsi per la nomina ad ispettori di polizia).

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, con particolare riguardo all'attività investigativa, alla funzione di ufficiale di polizia giudiziaria e di direzione tecnica del personale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento della idoneità alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per 4 anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e

sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori che non abbiano superato gli esami e le prove pratiche di fine corso, sempre che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a frequentare per una sola volta, un corso supplementare della durata di tre mesi.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono essere impiegati esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

Gli ispettori in prova sulla base dei risultati della selezione attitudinale e tenuto anche conto della loro richiesta, sono assegnati ai servizi di istituto e alle specialità del Corpo per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Al termine del periodo di prova se essa si conclude con giudizio favorevole da parte del dirigente del servizio o reparto, gli ispettori in prova sono nominati ispettori di polizia.

ART. 30.

(Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia).

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superino gli esami del corso;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 90 giorni anche non consecutivi o di 120 giorni se la assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel quale caso il candidato è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua guarigione.

Le allieve la cui assenza oltre i 90 giorni è stata determinata da maternità, sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Le dimissioni e l'espulsione dal corso sono adottate dal capo del Corpo su proposta del direttore della scuola, con provedimento definitivo.

ART. 31.

(*Nomina a commissario di polizia*).

Alla funzione di base di commissario del Corpo di polizia si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica e psichica;

c) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

d) età non superiore ad anni 28.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici.

Non sono altresì ammessi al concorso coloro che hanno riportato condanne o pene detentive per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a sostenere prove di esame relative a materie giuridico-professionali. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei concorsi, la composizione delle commissioni, i criteri per lo accertamento della idoneità fisica, psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali, nonché i programmi delle prove di esame.

I vincitori del concorso sono nominati allievi funzionari e sono avviati a frequentare un corso di formazione teorico-pratica della durata di due anni presso l'isti-

tuto superiore per i funzionari di polizia. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento sarà impartito da docenti universitari, magistrati e funzionari dell'Amministrazione dello Stato.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame finale sulle materie di studio davanti ad una commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi dei corsi per funzionari di polizia non possono essere impiegati in servizi di polizia se non negli ultimi 6 mesi ed esclusivamente ai fini di addestramento per il servizio di commissario.

Sono dimessi dai corsi gli allievi che:

1) dichiarano di rinunciare al corso;

2) per il numero o la gravità delle sanzioni disciplinari riportate dimostrano di non possedere le qualità e le attitudini indispensabili per assolvere il servizio di polizia.

I provvedimenti di dimissione per i motivi previsti dal precedente numero 1 sono adottati dal Ministro dell'interno su proposta del capo del Corpo; quelli di dimissione per altra causa sono adottati dal capo del Corpo, su proposta del direttore dell'istituto.

Gli allievi funzionari che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati in prova alla prima qualifica della funzione di base di commissario e immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Le allieve che, a causa dello stato di maternità, non possono frequentare il corso sono ammesse a frequentare il primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Gli appartenenti al corpo possono partecipare al concorso in assenza del requisito del limite di età.

Possono altresì partecipare al concorso in assenza dei requisiti del limite di età o del titolo di studio gli ispettori con almeno 5 anni di servizio effettivo con la qualifica di ottimo e che il Consiglio di amministrazione ritenga particolarmente

meritevoli tenuto conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini ad esercitare le funzioni di commissario.

Agli appartenenti al Corpo che conseguono un giudizio di idoneità alla prova di esame è riservato fino ad un sesto dei posti messi a concorso, calcolato con eventuale arrotondamento per eccesso.

ART. 32.

(Concorsi per l'accesso ai ruoli diversi da quello di polizia).

L'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna funzione di base del ruolo professionale, del ruolo tecnico-scientifico e alle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico-operaio avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

I programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi sono fissati con decreto del Ministro dell'interno.

Prima della nomina in ruolo i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare appositi corsi formativi ed applicativi intesi a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V.

DIRITTI E DOVERI.

ART. 33.

GIURAMENTO.

I cittadini che entrano a far parte del Corpo debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione

e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio al servizio dello Stato, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

ART. 34.

Agli appartenenti al Corpo di polizia spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini, con le limitazioni previste dalla presente legge.

ART. 35.

(*Orario di servizio*).

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo è fissato in 40 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Quando le esigenze lo richiedano, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il giorno di riposo che, per particolari esigenze di servizio, non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperato nelle settimane successive.

Gli appartenenti al Corpo che prestano servizio in un giorno festivo non domenicale hanno diritto a godere di un giorno di riposo in giorno feriale stabilito dalla Amministrazione.

ART. 36.

(*Reperibilità ed alloggio*).

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma o in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità.

L'obbligo della reperibilità può essere disposto per gli appartenenti al Corpo incaricati della direzione di uffici e reparti o investiti di particolari funzioni; in caso di obbligo di permanere nel reparto o in ufficio, in eccedenza al normale orario di servizio hanno diritto al compenso per lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento per gli agenti, durante il corso di allievi ispettori e di allievi funzionari.

Gli appartenenti al Corpo di polizia, frequentatori di corsi ai quali sia fatto obbligo di alloggiare presso l'istituto o il reparto di istruzione, hanno diritto alla indennità di missione ridotta di un terzo.

ART. 37.

(*Doveri di subordinazione*).

Gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro dell'interno;

b) dei Sottosegretari di Stato per lo interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;

c) del capo del Corpo;

d) degli appartenenti a funzioni e qualifiche superiori.

Essi inoltre hanno doveri di subordinazione operativa nei confronti degli appartenenti al Corpo che siano investiti di funzioni operative o di comando nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengano esercitate, anche se appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari o inferiori.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo, nei casi previsti dalla legge, verso il Prefetto e le altre autorità dello Stato, nelle Regioni a statuto speciale, verso il Presidente della Regione, e nei comuni ove non siano istituiti uffici del Corpo di polizia, verso il Sindaco.

ART. 38.

(*Comportamento fuori servizio*).

Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

ART. 39.

(*Assistenza religiosa*).

La Pubblica amministrazione garantisce agli appartenenti al Corpo di polizia di qualunque religione l'esercizio del culto, compatibilmente con le esigenze di servizio anche mediante l'emanazione di eventuali norme regolamentari.

ART. 40.

(*Ordine gerarchico*).

L'appartenente al Corpo è tenuto a eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio e alla disciplina non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che ha impartito l'ordine. Quando l'appartenente al Corpo si trovi in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo o di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito anche su rinnovata richiesta verbale del superiore che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione è manifestamente reato, non lo esegue e informa immediatamente i superiori.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinare, salva la eventuale responsabilità penale.

ART. 41.

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto. Essi non possono utilizzare, per scopi estranei a quelli di istituto, automotoveicoli di qualunque specie, natanti, mezzi aerei e in genere attrezzature della pubblica amministrazione.

CAPO VI.

DIRITTI SINDACALI E POLITICI.

ART. 42.

(*Diritti sindacali*).

Gli appartenenti al Corpo di polizia in attività di servizio hanno diritto ad associarsi in sindacati.

I sindacati del personale di polizia sono formati soltanto da appartenenti al Corpo.

ART. 43.

(*Modalità di esercizio delle attività sindacali*).

Agli effetti dell'esercizio delle attività sindacali, i diritti di riunione, di uso gratuito dei locali della Pubblica amministrazione, di aspettativa, di assenze autorizzate per motivi sindacali, di utilizzazione degli spazi per affissione e di delega alla Pubblica amministrazione per la riscossione dei contributi, sono regolati dalle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sinda-

cali devono essere concordati con l'organizzazione sindacale alla quale il dipendente appartiene.

ART. 44.

(*Esercizio dei diritti politici*).

Gli appartenenti al Corpo nell'esprimere pubblicamente il loro pensiero politico sono tenuti ad evitare ogni riferimento ad argomenti a carattere riservato di servizio e non possono assumere posizioni incompatibili con la imparzialità politica del Corpo di polizia. Essi non possono ricoprire cariche direttive nei partiti politici e quando partecipano ad attività politiche non possono indossare la divisa. Se sono candidati ad elezioni politiche o amministrative vengono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale.

CAPO VII.

NORME DISCIPLINARI E PENALI.

ART. 45.

(*Regolamento di servizio e procedimenti disciplinari*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria, il regolamento di servizio degli appartenenti al corpo, che dovrà precisare i doveri ad essi spettanti, le sanzioni disciplinari e la regolamentazione del relativo procedimento.

Prima della emanazione del predetto regolamento verranno sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Nell'emanare il decreto si assumono i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravi-

tà: richiamo, richiamo scritto, pena pecunaria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, ed opportuna graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a 5/30 della retribuzione mensile e possibile sostituzione di essa, per gli allievi degli Istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanza la cui gravità desunta dal contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento disciplinare in base ai seguenti criteri: determinazione degli organi competenti per il procedimento disciplinare relativamente a ogni categoria di appartenenti al Corpo; previsione che tali organi abbiano carattere collegiale, salvo che non si tratti

di infliggere le sanzioni disciplinari del richiamo o del richiamo scritto; presenza negli organi disciplinari collegiali di rappresentanti sindacali del personale, determinazione delle forme degli accertamenti che - per le trasgressioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione - dovranno essere svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito; garanzia del contraddittorio, facoltà dell'inquisito di farsi assistere da un difensore nei procedimenti per trasgressioni comportanti sanzioni più gravi della deplorazione, obbligo di motivazioni di ogni provvedimento che conclude il procedimento disciplinare, diritto dell'inquisito di ricorso avverso i provvedimenti di infrazione di ogni sanzione disciplinare e determinazione degli organi competenti per il riesame di essi;

8) previsione che in caso di un procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni a causa di pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione delle opportune norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

ART. 46.

(*Norme penali particolari*).

Gli appartenenti al Corpo sono soggetti, oltre che alla giurisdizione e alle norme della legislazione penale ordinaria, alle norme penali particolari previste dagli articoli successivi.

ART. 47.

(*Abbandono di posto o servizio*).

L'appartenente al Corpo che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego

in reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola gli ordini o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

a) durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

b) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materiale infiammabile ed esplosivo;

c) a bordo di una nave o di un aeromobile;

d) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro;

e) da comandante di reparto o da dirigente di ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 48.

(*Alterazione di armi o munizioni; porto di armi non in dotazione*).

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie ed improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

ART. 49.

(*Rivolta*).

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 50.

(*Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta*).

Quando cinque o più appartenenti al Corpo si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso, la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 51.

(*Movimento non autorizzato di reparto o manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia*).

Il comandante di un reparto di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino a tre anni, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 52.

Gli appartenenti al Corpo che violino i divieti stabiliti nell'articolo 41 sono puniti con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 53.

Salvo che i fatti non costituiscano reati più gravi, gli appartenenti al Corpo di polizia che durante l'orario di servizio svolgono attività estranee ai compiti di

istituto sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'allontanamento dal Corpo.

Alla stessa pena soggiaciono gli appartenenti al Corpo di polizia addetti ai laboratori ed officine del Corpo stesso che, in violazione delle disposizioni regolamentari, vi lavorano o vi fanno lavorare per conto proprio o di altri.

La stessa pena si applica ai superiori che affidano le attività previste dai commi precedenti o beneficiano di esse.

ART. 54.

(*Esecuzione delle pene detentive*).

A richiesta del condannato la pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, è scontata negli stabilimenti penali militari.

CAPO VIII.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 55.

(*Disciplina provvisoria del personale*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti del Corpo

di polizia. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia. Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia;

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali del Corpo di polizia, sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza. Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia non hanno la qualifica di agente di polizia;

c) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici della polizia di Stato, oltre alle attribuzioni ed ai compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, esercitano, in relazione alla qualifica rivestita, le medesime attribuzioni gerarchiche degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, e possono ricoprire gli incarichi propri di questi ultimi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge e fatti salvi i requisiti di professionalità;

d) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni ed i compiti conferiti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dagli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 1956, n. 288, possono ricoprire gli incarichi propri degli appartenenti al ruolo organico

dei funzionari della polizia di Stato, fatti salvi i requisiti di professionalità;

e) le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche e ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del Corpo di polizia.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza, presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea.

Il personale proveniente dai ruoli dei segretari, degli archivisti, del personale ausiliario dell'amministrazione della pubblica sicurezza – di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 116 – può, a domanda, chiedere di transitare nel ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

Nelle more dell'stituzione del suddetto ruolo, detto personale viene collocato nella posizione di fuori ruolo e posto alle dirette dipendenze della Direzione generale del Corpo di polizia, con tutte le relative peculiarità ivi comprese quelle concernenti i diritti sindacali.

All'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo, l'anzianità acquisita nei ruoli di provenienza degli impiegati di cui al comma precedente è valida a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi alla progressione economica di carriera.

ART. 56.

(*Rapporti informativi e schede valutative - Disciplina transitoria*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia continuano ad applicarsi le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti, con le modificazioni di cui al presente provvedimento.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno e, nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni e in caso di trasferimento o cambio d'incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia appartenenti al ruolo organico degli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore viene compilata solo in caso di avanzamento dal Capo del Corpo.

I rapporti informativi e le schede valutative sono compilati dal superiore anche di pari qualifica o grado, purché più anziano, dal quale il funzionario o agente di polizia dipende direttamente per lo impiego, e il giudizio complessivo o di revisione è formulato in unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato:

1) Agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia - capo ufficio o comandante di reparto - dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distaccamento, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di

posto di frontiera, o di altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia - capo ufficio o comandante di reparto - che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio;

2) funzionari di polizia in servizio presso le questure e i dipendenti uffici:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia;

3) funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore o comandante dell'istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione scuole di polizia presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia;

4) funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferro-

viaria, polizia di frontiera marittima, aerea, terrestre:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto o di frontiera aerea o della zona di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia;

5) funzionari di polizia in servizio presso gli ispettorati di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico e sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radio telegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento centrale o sussidiari:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti di reparto; dal vice vicario del Corpo di polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zona ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto; dal vice capo vicario della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal Capo del

Corpo di polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal vice capo vicario della polizia;

6) medici del Corpo:

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la direzione generale di pubblica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona, dal Capo della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario;

7) personale in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza:

1. – agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore della sezione o comandante del reparto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia direttore della devisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scheda valutativa;

2. – funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione presso cui il funzionario presta servizio. Ove il rapporto informativo e la

scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo del Corpo di polizia.

ART. 57.

(*Gravami*).

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo o di revisione.

Entro 30 giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

a) al consiglio di amministrazione se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia;

b) alla commissione d'avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti al ruolo degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia di Stato.

Il consiglio di amministrazione o la commissione d'avanzamento, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio di amministrazione o della commissione d'avanzamento è provvedimento definitivo.

ART. 58.

(*Gestione amministrativa della polizia di Stato*).

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità del Corpo di polizia, restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato e ogni altra norma di contabilità applicata nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia.

Con decreto del Ministro dell'interno sono determinati i funzionari di polizia ai quali competono, ai sensi delle norme di contabilità predette, le funzioni di comandante di corpo e di funzionario delegato.

Cessano di avere efficacia le norme regolamentari che pongono a carico del personale accasermato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le spese relative al personale addetto alla pulizia delle caserme ed alle mense. A tal fine è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da destinare al pagamento di tali prestazioni lavorative.

ART. 59.

(*Congedo ordinario e straordinario*).

Ai funzionari ed agenti di polizia si applica il regolamento sulle licenze vigente per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno apportate al regolamento sulle licenze le necessarie modifiche ed integrazioni, allo scopo di renderlo compatibile con l'organizzazione del Corpo di polizia e con i doveri dei suoi componenti.

ART. 60.

(*Matrimonio per gli appartenenti alla polizia di Stato*).

Le norme che disciplinano per il personale del Corpo la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 61.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*).

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie

di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 62.

(*Norma transitoria in materia di subordinazione*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione gerarchica, oltre che verso le autorità e gli appartenenti al Corpo indicati nell'articolo 37 della presente legge, anche nei confronti di coloro, ancorché appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari o inferiori, che siano investiti di funzioni direttive o di comando, nell'ambito del servizio di reparto, in cui tali funzioni vengono esercitate.

ART. 63.

(*Condono disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale sono revocate.

ART. 64.

(*Limiti di età*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie che debbano cessare dal servizio permanente o dal servizio continuativo per

raggiunti limiti di età, possono a domanda, essere trattenuti in servizio o collocati in soprannumero, comunque non oltre il compimento del 60° anno di età, sempre che negli ultimi due anni non siano stati assenti dal servizio, per malattia o per altre cause, per un periodo superiore ai 12 mesi.

ART. 65.

(*Avanzamento*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 17 della legge 18 febbraio 1969, n. 86, ed il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da un unico consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'interno o, per delega, da un sottosegretario di Stato e composto:

1) dal Capo del Corpo di polizia, dai vice-capi;

2) da quattro rappresentanti eletti dal personale.

Il consiglio esercita le proprie attribuzioni secondo le norme di cui agli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; svolge le funzioni di segretario un funzionario di polizia addetto all'ufficio del personale con qualifica non inferiore a vicequestore o grado corrispondente.

Per la promozione dei funzionari di polizia alla qualifica di dirigente generale o grado corrispondente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

ART. 66.

(*Commissione di disciplina*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia la commissione provinciale di disciplina di cui all'articolo 7 della legge 29

marzo 1956, n. 288, è composta dal questore, che la convoca e la presiede, dall'ispettore di zona, da un funzionario di polizia avente qualifica non inferiore a commissario capo o grado equivalente, da un appartenente al ruolo dei sottufficiali, da un appartenente al ruolo degli appuntati, guardie scelte e guardie elette dal personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano.

ART. 67.

(Passaggio a ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio al ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri degli attuali appartenenti al Corpo di polizia provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dai soppressi Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 18 della presente legge.

ART. 68.

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro, previo parere di una apposita Commissione parlamentare composta di 15 deputati e di 15 senatori. Dal parere della Commissione parlamentare si può prescindere qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere della Commissione e trascorsi i 60 giorni, le norme delegate sono sottoposte all'esame preli-

minare del Consiglio dei ministri e inviate alla Commissione parlamentare per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere e trascorsi i trenta giorni le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

TITOLO II

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ART. 69.

(*Attribuzioni del Ministro dell'interno*).

Il Ministro dell'interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza ed è responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno ha l'alta direzione delle forze e dei servizi di polizia, ne coordina l'attività ed emana i provvedimenti, le disposizioni e le direttive necessarie.

Egli espleta le sue attribuzioni a mezzo delle altre autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia.

ART. 70.

(*Comitato nazionale della sicurezza pubblica*).

Nel Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale della sicurezza pubblica quale organo di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento ai fini della direzione unitaria delle forze di polizia.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno; di esso fanno parte un sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, il capo del Corpo di polizia, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il comandante generale della Guar-

dia di finanza, il segretario generale della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato i responsabili di altri settori dell'amministrazione dello Stato e delle Forze armate.

ART. 71.

(*Attribuzioni del Comitato nazionale della sicurezza pubblica*).

Il Comitato nazionale della sicurezza pubblica esamina ogni questione relativa alla organizzazione e all'attività delle forze di polizia e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ad essa sottoposta dal Ministro dell'interno.

Spetta al Comitato esprimersi:

a) sui piani per la distribuzione dei compiti e delle funzioni fra le forze di polizia nell'ambito delle competenze generali loro attribuite dalla legge, per la dislocazione territoriale delle forze stesse e dei loro servizi e per il coordinamento della loro utilizzazione, impiego ed intervento;

b) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

c) sui piani dei servizi logistici e amministrativi comuni alle forze di polizia;

d) sui piani per l'istruzione, addestramento, formazione e specializzazione delle forze di polizia;

e) sui piani per la ricerca scientifica e tecnologica;

f) sugli schemi di provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e l'organizzazione generale delle stesse.

ART. 72.

(*Segretariato generale della sicurezza pubblica*).

Nel Ministero dell'interno è istituito il Segretariato generale della sicurezza pubblica quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro che se ne avvale

per l'elaborazione delle direttive necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento per la direzione unitaria delle forze di polizia.

Al Segretariato generale della sicurezza pubblica è preposto il Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, tra dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, o tra estranei alle amministrazioni dello Stato in possesso di particolari requisiti di capacità e di competenza.

Al segretario generale sono attribuiti la posizione giuridica e il trattamento economico previsto per i dirigenti generali di livello B.

ART. 73.

(Compiti e strutture del Segretariato generale della sicurezza pubblica).

Il Segretariato generale della sicurezza pubblica, agli effetti e nei limiti di cui all'articolo 72, comprende uffici e servizi per le seguenti attività di coordinamento:

1) raccolta, classificazione, analisi, valutazione centralizzata delle informazioni dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione del crimine;

2) pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

3) pianificazione per la distribuzione dei compiti e delle funzioni fra le forze di polizia nell'ambito delle competenze generali loro attribuite dalla legge, per la dislocazione territoriale delle forze stesse e dei loro servizi e per il coordinamento della loro utilizzazione, impiego ed intervento;

4) pianificazione dei servizi logistici e amministrativi comuni alle forze di polizia;

5) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

6) relazioni internazionali nell'ambito delle competenze del Ministro dell'interno;

7) pianificazione dell'istruzione, addestramento, formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia;

8) elaborazione delle proposte di provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e la loro organizzazione;

9) emanazione delle istruzioni e direttive del Ministro nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.

Al Segretariato generale è assegnato personale appartenente alle forze di polizia, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

L'ordinamento interno del Segretariato generale è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 74.

(*Scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione presso il Segretariato generale della sicurezza pubblica di una scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione che i corsi presso la scuola abbiano il compito dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei quadri direttivi delle forze di polizia ai fini di una comune ed adeguata preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione del crimine;

2) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola che assicurino la massima rispondenza agli obiettivi sopra indicati;

3) individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ai corsi;

4) previsione delle modalità di svolgimento dei corsi e di selezione dei docenti.

ART. 75.

(*Attribuzioni del prefetto*).

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza e sovraintende, nella provincia, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ART. 76.

(*Attribuzioni del questore*).

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza e dirige e coordina a livello tecnico-operativo i servizi di ordine e sicurezza pubblici e l'impiego, a tal fine, delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

ART. 77.

(*Autorità locali di pubblica sicurezza*).

Sono autorità locali di pubblica sicurezza gli appartenenti al Corpo di polizia preposti ad uffici aventi competenza territoriale a livello di comuni.

Nei comuni ove non siano istituiti uffici del Corpo di polizia, è autorità locale di pubblica sicurezza il sindaco.

ART. 78.

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso è abrogato; sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.